1867

N° 272

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nella Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio c... d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 5 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3924 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale dell'11 maggio 1865, n° 2325, col quale fu approvato il regolamento per la esecuzione della legge del 2 aprile precedente, n° 2226, sulla sistemazione delle entrate e delle spese pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860;

Visto il decreto Reale del 3 novembre 1866, n° 3321, con cui si sono soppresse le Direzioni compartimentali del Tesoro e gli uffizi di riscontro;

Visto il regolamento di contabilità generale modificato col decreto Reale del 25 novembre 1866, n° 3381;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, incaricato del portafoglio del Ministero delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato il qui unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, in sostituzione di quello sancito col decreto Reale dell'11 maggio 1865, per la esecuzione della legge del 2 aprile precedente, n° 2226, sulla sistemazione dell'azienda pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 15 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO *per la esecuzione della legge 2 aprile* 1865, *n°* 2226, *sulla sistemazione dell'azienda pei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel* 1860.

Art. 1. Le incumbenze qui appresso descritte, le quali per effetto del regolamento approvato col R. decreto 11 maggio 1865, n° 2325, non che di quello precedente del 18 novembre 1862, n° 995, avea la cessata Direzione compartimentale del Tesoro in Palermo, saranno disimpegnate dall'ufficio distrettuale di ispezione colà esistente, e quelle che in forza dei regolamenti medesimi spettavano all'ufficio di riscontro di detta città, passeranno alla Corte dei conti.

La suddetta Corte soddisferà a questo servizio direttamente o per mezzo di suo delegato in Palermo, siccome appresso verrà indicato.

Di conseguenza la ispezione distrettuale, dopo la pubblicazione di questo regolamento, continuerà a riconoscere le rendite, che in virtù del decreto dittatoriale 9 giugno 1860 sono dovute dalle opere pie, dalle fidecommesserie, o da altri istituti, sia laicali, sia ecclesiastici, per indennizzare i danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860; e che infino a quando siano compintamente soddisfatte le spese indicate nell'art. 2 della legge del 2 aprile 1865, n° 2226, dovranno essere introitate a favore dell'erario nazionale.

Siffatto riconoscimento continuerà ad essere accertato e dichiarato regolare da un Consiglio d'amministrazione, oggi composto dei seguenti membri:

1. Prefetto della provincia di Palermo, presidente;

2. Direttore dell'ufficio del contenzioso finanziario di Palermo, vicepresidente;

3. Ispettore distrettuale del Tesoro in Palermo, o chi lo rappresenti;

4. Stabile cav. Vincenzo, già capo di divisione della Corte dei conti, ora al riposo;

5. Due persone elette annualmente dai possessori dei buoni creati col R. decreto del 21 agosto 1862, n° 835.

Un segretario dell'Amministrazione del Tesoro adempirà l'ufficio di segretario.

Art. 2. I possessori dei buoni faranno constare dei loro titoli presso la prefettura di Palermo, che loro trasmetterà carte di ammissione alla sala ove si faranno le elezioni, di cui al n° 5 dell'articolo precedente. Ivi la scheda di ciascun votante sarà raccolta dal prefetto di Palermo, o da un suo delegato assistito dai due possessori dei buoni più anziani, presenti nella sala. Trascorso il termine fissato, si farà tosto da essi lo spoglio delle schede, e quelli che avranno raccolto maggior numero di voti, saranno dichiarati eletti, qualunque sia il numero dei votanti.

Il prefetto di Palermo stabilirà quanto occorre per la esecuzione di questo articolo.

Art. 3. Gli amministratori delle opere pie, delle fidecommesserie, e di ogni altro istituto, sia di pubblica o di privata beneficenza; gli ordinari diocesani, per quanto concerne i legati di cui dispongono e fruiscono le chiese tutte indistintamente, comprese le parrocchiali e quelle di regio patronato; le direzioni del demanio e delle tasse per le abolite corporazioni religiose, e qualsiasi altro ente morale ecclesiastico o laicale; e finalmente le Deputazioni provinciali, i sindaci, le Giunte municipali e le altre autorità civili, avran l'obbligo di trasmettere alla Ispezione distrettuale del Tesoro, od al Consiglio di amministrazione, tutte le notizie e gli elementi che vengano richiesti, riguardo ad opere pie od istituti da essi dipendenti, compresi i bilanci ed i conti annuali della sostanza appartenente ai medesimi.

Art. 4. Per la trasmissione dei bilanci, conti ed altri elementi, di che sopra è cenno, che saranno richiesti dalla Ispezione distrettuale del Tesoro, o dal Consiglio di amministrazione delle opere pie, è assegnato il termine di un mese dalla data della nota di richiesta. Scorso questo termine infruttuosamente, la Ispezione del Tesoro potrà promuovere l'azione legale dei prefetti, e, secondo i casi, anche delle Deputazioni provinciali per un procedimento di uffizio.

Questi amministratori che avessero occultati redditi sottoposti al vincolo del versamento, visto l'art. 5 del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860, saranno passibili di multe che, sopra petizione del Consiglio di amministrazione, verranno inflitte dalla competente autorità giudiziaria sulla base dell'interesse legale o del danno che avesse sentito l'erario nazionale.

Art. 5. Per lo accertamento delle rendite, la Ispezione distrettuale del Tesoro si uniformerà strettamente a quanto trovasi disposto dal succennato decreto dittatoriale del 6 giugno 1860, escludendo di conseguenza, nella formazione dei carichi:

a) I legati tutti destinati al mantenimento degli ospedali;

b) Alla celebrazione di messe;

c) Alla diretta sovvenzione dei poveri, quella cioè che serve di sostentamento alla vita del mendico;

d) Tutti i legati e monti di consanguineità, ai quali fosse applicabile il Regio decreto 29 aprile 1863, n° 1224.

Epperò comprenderà nei carichi tutt'altri legati non compresi nelle eccezioni di sopra accennate.

Nella statuizione dei carichi per legati di maritaggio di incerto genere, rimane dichiarato, che ai termini dello anzidetto decreto dittatoriale, oltre alle annualità dal 1860 in poi, debbano eziandio includersi i capitali che alla data del decreto medesimo non avevano ancora ricevuto impiego, come altresì tutte le somme per le quali erasi aperto il concorso senza che vi fosse stata elezione alcuna tra le concorrenti.

Art. 6. Accertate che siano le rendite delle opere pie e degli istituti colpiti dal decreto dittatoriale, e riconosciute le somme da versarsi da ciascun corpo morale in causa di debito a tutto il 1865, la ispezione distrettuale del Tesoro comprenderà ambedue le partite in fogli speciali di carico (modello *A*) divisi per provincia, i quali, convalidati dal *visto* del Consiglio di amministrazione che ne attesti la esattezza, saranno trasmessi con due elenchi (modello *B*) alle rispettive prefetture.

Queste, eseguite le occorrenti verificazioni, invieranno un elenco alla ispezione distrettuale del Tesoro, con dichiarazione di ricevimento, e provvederanno alla consegna dei fogli di carico agli amministratori cui spettano, ritirando dai medesimi corrispondente ricevuta (modello *C*) che invieranno alla ispezione suddetta.

La consegna dei fogli di carico preparatorio per le opere che hanno sede nel capo-provincia, avrà luogo nell'ufficio della prefettura; per quelle esistenti nel capo-circondario, in quello delle sottoprefetture; e per le altre finalmente nei diversi comuni della provincia, presso i rispettivi uffici municipali.

Agli amministratori, i quali, invitati, non si presentassero nei suddetti uffici nel termine di otto giorni, o che si ricusassero a ricevere i detti fogli di carico, se ne farà intimazione in via amministrativa a cura rispettivamente dei prefetti, sottoprefetti e dei sindaci.

Le spese che occorressero per intimazioni fatte di tal guisa, saranno sostenute dalla Azienda, la quale se ne rivarrà, comprendendone lo importare nel foglio di carico definitivo, salvo alla pia opera il rimborso contro i rispettivi amministratori.

Art. 7. Pei legati pii dovuti pria dalle soppresse corporazioni religiose, i fogli di carico saranno insieme agli elenchi dalla ispezione trasmessi alle competenti direzioni del demanio, come quelle che attualmente ne hanno la gestione nell'interesse dell'Amministrazione centrale del fondo per il culto, le quali, eseguite le verificazioni come sopra, restituiranno uno degli elenchi alla ispezione medesima, con dichiarazione di ricevimento.

Art. 8. I reclami contro i fogli di carico potranno essere presentati alla ispezione distrettuale del Tesoro fra il termine di giorni venti dalla data della ricevuta o intimazione dei medesimi.

Passato questo termine, non saranno più ammissibili reclami amministrativi, salvo però sempre alle amministrazioni delle opere pie il diritto ai ricorsi giudiziari nelle forme stabilite per le imposte dirette, dopochè ne avranno ottenuto il permesso dalla rispettiva Deputazione provinciale, ai termini dell'articolo 14 della legge sulle opere pie 3 agosto 1862, n° 753.

Il fatto del procedimento giuridico non sospende la esecuzione delle operazioni concernenti l'incasso delle somme dovute dagli istituti, o da chi li rappresenta.

Art. 9. Ricevuti i reclami indicati nell'articolo precedente, l'ispettore del Tesoro li presenterà col suo parere al Consiglio di amministrazione, che pronunzierà su di essi le proprie decisioni.

In base a queste verranno dalla ispezione del Tesoro compilati i fogli di carico definitivo (modello *D*), i quali, dopo di essere stati verificati e autenticati dal Consiglio di amministrazione, saranno inviati agli amministratori cui spettano con le norme stabilite agli articoli 6 e 7.

Art. 10. Saranno parimente rivolti alla ispezione del Tesoro i reclami da parte degli amministratori di legati di consanguineità, per l'applicazione ai medesimi del Regio decreto 29 aprile 1863, n° 1224. Siffatti reclami verranno corredati dalla tavola di fondazione in originale, o in copia conforme, debitamente legalizzata, dall'ultimo verbale di elezione al legato e dall'atto di approvazione del cessato Consiglio degli ospizi della provincia.

La ispezione del Tesoro verificherà, caso per caso, con la guida dei surriferiti documenti, se l'istituto reclamante rientri effettivamente nella categoria di quelli esentati dal suddetto Reale decreto, e nell'affermativa, li presenterà col suo parere al Consiglio di amministrazione per le relative decisioni.

Art. 11. Le amministrazioni delle opere pie che avranno ottenuto la dichiarazione del genere, ai termini del precedente articolo, procederanno al conferimento dei legati, ai sensi della fondazione, e contemporaneamente trasmetteranno alla ispezione del Tesoro il verbale in doppio di elezione, accompagnato dal relativo incartamento, e questa, dopo averlo esaminato per la parte soltanto che potrà riguardare l'interesse dell'azienda pei danneggiati, o del fisco, lo restituirà con un semplice *visto*, e col bollo del suo ufficio, e ciò nel termine di un mese dalla data dello arrivo, elasso il quale, senza che la ispezione del Tesoro siasi opposta al conferimento del legato, l'atto d'elezione sarà ritenuto come in piena regola.

Il rifiuto del *visto* per parte della ispezione del Tesoro dovrà essere motivato e notificato agli amministratori, i quali potranno richiamarsene presso il Consiglio di amministrazione, che delibererà sulla vertenza. In questi casi l'ispettore del Tesoro si asterrà dal votare.

La mancanza della formalità del *visto* lascia incompleto l'atto di elezione, tranne che sia supplita da un deliberato favorevole del Consiglio di amministrazione, e di conseguenza il tesoriere dell'opera, sotto pena di pagare del proprio, dovrà negarsi al soddisfacimento del legato.

Art. 12. Gli amministratori delle opere pie avranno parimente l'obbligo di aprire immediatamente il concorso per la distribuzione dei legati non conferiti a tutto il 1866, e di comunicarne l'esito alla ispezione del Tesoro, al più tardi, quattro mesi dopo l'apertura del medesimo. Codesta pratica sarà eziandio serbata per le successive distribuzioni, sempre nelle epoche e nei modi stabiliti dalle rispettive tavole di fondazione.

Art. 13. La ispezione del Tesoro poi terrà in evidenza in apposito registro i legati di consanguineità a conferirsi, con la indicazione della rispettiva scadenza, e sorveglierà attentamente a che gli amministratori dei medesimi corrispondano puntualmente alle suespresse ingiunzioni. Nel mese di gennaio poi di ogni anno spedirà i fogli di carico per tutte le annate rimaste indistribuite, salvo agli amministratori ed anche agl'interessati il reclamo nei modi stabiliti agli articoli 8 e 9.

Art. 14. La ispezione distrettuale del Tesoro contemporaneamente alla spedizione dei fogli di carico definitivo, di cui è parola nell'articolo 9, comprenderà le somme ivi contemplate a debito degli istituti pii in elenchi speciali (Modello *E*).

Questi elenchi saranno distinti per provincie, e conterranno in separate colonne gl'importi concernenti i debiti arretrati a tutto il 1864, da quelli relativi all'annualità 1865, ed alle spese di liti o d'intimazioni.

Porteranno inoltre le indicazioni del corpo morale proprietario, la natura dei redditi dai quali è costituito il debito, se siano cioè provenienti da fondi rustici, da censi, canoni, o da altre prestazioni, lo importare annuo dei medesimi in somma netta, l'epoca precisa della scadenza dei pagamenti, ed infine il territorio ove sono posti tanto i fondi direttamente posseduti, quanto quelli su cui si trovano ipotecate le varie rendite che si percepiscono dagli enti morali anzidetti.

Di essi elenchi si compileranno tre esemplari, che saranno riconosciuti ed autenticati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15. La ispezione del Tesoro invierà uno degli esemplari degli elenchi indicati all'articolo precedente al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), uno alla Corte dei conti pel sindacato di sua competenza, il terzo finalmente alle singole Direzioni delle Tasse e del Demanio, le quali (escluse le partite indicate all'articolo seguente), tenuto conto della giacitura dei beni su cui gravitano le rendite colpite, ne estrarranno le liste di carico (Modello *F*) per ciascuna percettoria, non ommettendo tutte le indicazioni accennate all'articolo 14, ed aggiungendovi l'epoca della scadenza dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione in quattro uguali rate, e nei mesi successivi a quelli dell'invio delle liste di carico.

Fino a quando non saranno accertati tutti i carichi, ed espletati i relativi elenchi speciali, la spedizione delle suddette liste di carico dovrà aver luogo nei mesi di marzo, luglio e novembre di ogni anno. Una colonna di tali liste sarà appositamente destinata per le annotazioni dei pagamenti eseguiti dai singoli debitori.

Il procedimento di soscrizione delle liste, da parte dei percettori, esattori e ricevitori circondariali e provinciali, sarà eguale a quello che si osserva per le obbliganze relative alla riscossione delle tasse dirette, ed avrà lo stesso valore.

Art. 16. Per le partite dovute dall'amministrazione centrale del fondo per il culto, come rappresentante le soppresse corporazioni religiose, le Direzioni del Demanio compileranno speciali liste di carico, che trasmetteranno all'agenzia del Tesoro in Palermo, come sede locale dell'azienda.

La mentovata agenzia avrà cura di annotarvi a suo tempo i versamenti che saranno ricevuti in quella tesoreria, dipendentemente dai mandati che spedirà la suenunciata amministrazione centrale del fondo per il culto, quali versamenti saranno applicabili al competente capitolo del capo . . . . . *Entrate della Direzione generale del Tesoro.*

E poichè si tratta di versamenti che devono essere considerati come eseguiti da *debitori diretti*, così le quietanze debbono contenere l'oggetto del pagamento e l'annata cui si riferisce il debito, e ciò ai termini dell'articolo 213 del regolamento di contabilità generale dello Stato, modificato con Reale decreto del 25 novembre 1866.

Art. 17. Immediatamente dopo la pubblicazione di questo regolamento, la ispezione del Tesoro, sui carichi a tutto il 1865, già resi definitivi, o che andranno a rendersi tali, ai termini dell'art. 9, procederà al rinnovamento dei carichi stessi per l'annata 1866, e così successivamente in ogni anno, per le annate del 1867 in poi, dandone notizia alle singole amministrazioni, mercè un foglio di avvertimento (mod. *G*) nel modo indicato agli articoli 6 e 7.

Art. 18. I reclami da parte delle opere pie contro i carichi per annata, se derivanti da materiali errori di conteggio, o da bonificazioni di cui non si fosse per avventura tenuto conto nel foglio di avvertimento, saranno definiti dalla stessa ispezione del Tesoro.

Quelli però che portassero minorazione di carico, verranno deferiti al Consiglio di amministrazione, come all'art. 9.

Art. 19. Scorsi quindici giorni dalla consegna od intimazione dei fogli di avvertimento, senza che dalla pia opera interessata siasi fatta osservazione sulla cifra del carico per annata, le relative partite verranno comprese in elenchi speciali (modello *H*).

Cotesti elenchi saranno riconosciuti ed autenticati dal Consiglio di amministrazione ed inviati alle competenti autorità, come trovasi prescritto agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 20. La riscossione delle somme portate nelle liste di carico in obbliganza, sarà fatta nei modi privilegiati previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la riscossione della tassa fondiaria, laonde contro i debitori morosi potranno usarsi tutti i mezzi di coazione autorizzati per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 21. I percettori, gli esattori, e ricevitori circondariali e provinciali assumeranno, come per le imposte dirette, l'obbligo dei versamenti, alle fissate scadenze, dello inesatto per esatto, ed in corrispettivo avranno diritto, a titolo di aggio, ad una indennità ragguagliata su quella che percepiscono per la riscossione della imposta fondiaria; e che verrà dall'ufficio di ispezione del Tesoro liquidata, cioè pei percettori ed esattori giusta le gradazioni stabilite dalla legge 30 novembre 1824, e pei ricevitori circondariali e provinciali a termini del Regio decreto 21 giugno 1863, n° 1343.

Tutti i contabili che vi hanno ingerenza terranno conto separato di questi introiti, e ne eseguiranno i versamenti distintamente da quelli delle altre aziende ad essi affidate.

Art. 22. I percettori od esattori, otto giorni dopo la scadenza fissata nei loro fogli di obbliganza, saranno tenuti a versare nelle casse ricevitoriali la corrispondente somma.

In mancanza, saranno contro di essi esercitate, a cura e responsabilità dei ricevitori cui la somma medesima spetta, le coazioni di legge, nel modo appunto che si pratica per la tassa fondiaria.

Art. 23. I ricevitori a loro volta saranno tenuti a fare i versamenti, dei quali si parla all'articolo precedente, otto giorni dopo la scadenza assegnata da essi agli agenti dipendenti, e precisamente nei giorni che verranno espressamente indicati nei fogli di obbliganza (modello *I*) da essi sottoscritti, ed in caso d'inadempimento saranno sottoposti alle stesse coazioni che si esercitano a loro carico pel mancato o ritardato pagamento delle imposte dirette.

Art. 24. Gli agenti della percezione, appena ricevute le liste di carico di questi proventi, dovranno spedire ai Corpi morali debitori gli avvisi dei pagamenti cui sono tenuti, indicando il giorno preciso della maturazione di ciascuna quota.

Questi avvisi terranno luogo di intimazione, ma la mancanza o la dispersione di essi non autorizza, nè giustifica il ritardo dei pagamenti per parte dei debitori.

Art. 25. Sono tenuti detti agenti a rilasciare ai Corpi morali debitori, e per essi ai rispettivi amministratori, una quietanza dei pagamenti fatti. Siffatta quietanza potrà eseguirsi sul dorso degli avvisi indicati nel precedente articolo.

I Corpi morali e per essi le persone delegate ad eseguire i pagamenti nelle casse percettoriali, dovranno pretendere che gli agenti della percezione eseguano in loro presenza le emarginazioni nelle liste di carico, ossia la annotazione delle somme pagate.

Art. 26. In caso di contestato pagamento per mancata emarginazione, non saranno fatte buone ai Corpi morali debitori le somme che sostenessero pagate, ancorchè esibiscano le corrispondenti quietanze a firma del percettore od esattore, e saranno quindi soggetti al versamento, salvo ai medesimi il diritto di rivalsa personalmente contro il percettore od esattore.

Art. 27. In quei comuni dove le rendite dei Corpi morali da riscuotere fossero vistose, potranno i percettori essere assoggettati per maggiore sicurtà dell'amministrazione a dare una speciale malleveria, che sarà determinata per decreto ministeriale.

La convenienza e la misura della malleveria suddetta sarà riconosciuta dalle rispettive direzioni delle tasse e del demanio, che ne faranno proposta al Ministero delle finanze per la sua decisioni.

Art. 28. Ove, dopo la spedizione delle liste agli agenti di percezione, avvenisse il caso di doversi cancellare e minorare alcuno dei carichi in esse compreso, cioè:

a) Per la statuizione del magistrato;

b) Per duplicazione di partita;

c) Per deperimento in tutto o in parte della rendita che rappresenta il legato colpito,

Si dovrà in questi, o in altri casi, provvedere in linea di disgravio.

Di conseguenza la ispezione del Tesoro presenterà l'affare col suo parere al Consiglio di amministrazione, il quale delibererà sulla cifra a disgravarsi dal carico. La deliberazione del Consiglio verrà dalla ispezione del Tesoro, insieme ai documenti in appoggio, trasmessa al Ministero delle finanze, che in base della medesima procederà alla emissione di un mandato di pagamento nella equivalente somma disgravata, sia in favore del Corpo morale, qualora ne abbia eseguito il versamento, sia dello agente di percezione, nel caso che l'abbia versata di proprio.

Art. 29. Se nelle deliberazioni intorno ai reclami od altro avvenga conflitto tra la ispezione del Tesoro ed il Consiglio di amministrazione, questo, istruito convenientemente l'affare, lo invierà con tutte le carte relative, e col proprio avviso, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) per le sue deliberazioni.

Art. 30. Il pagamento delle rate semestrali degl'interessi del cinque per cento sui buoni rilasciati ai danneggiati, ai termini del R. decreto 21 agosto 1862, n° 835, e di quello ministeriale 18 novembre successivo, n° 995, sarà effettuato dalle tesorerie provinciali nei modi qui appresso indicati, alla scadenza delle rate medesime che si verifica al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno.

Art. 31. Per le partite relative a tali interessi, il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) e la Corte dei conti terranno appositi registri (modello *L*).

In questi registri le intestazioni primitive, le annotazioni per traslazioni, e qualsivoglia variazione per gl'interessi in corso al momento dell'attuazione del presente regolamento, si faranno sopra note speciali compilate dall'ufficio della ispezione del Tesoro in Palermo, sugli appositi libri che per questa azienda si tenevano dalla preesistita Direzione compartimentale del Tesoro, e saranno controllate dalla Corte dei conti su quelle che per la azienda medesima si tenevano dal pur cessato ufficio di riscontro di colà.

Per gl'interessi che si attiveranno posteriormente, le intestazioni ed annotazioni suddette si faranno a misura che si rilascieranno i buoni corrispondenti.

Art. 32. All'appoggio dei registri medesimi, il Ministero delle finanze compilerà in due esemplari prospetti distinti per provincia (modello n° 32) prescritti dall'art. 307 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 25 novembre 1866, nei quali si noteranno le partite da iscriversi presso le agenzie del Tesoro, con quelle variazioni che vi si dovessero introdurre per le traslazioni o altro, e ne spedirà uno alle competenti agenzie del Tesoro, e l'altro alla Corte dei conti.

Il corso successivo di questi prospetti sarà quello stesso stabilito dal regolamento di contabilità generale di sopra citato, per le spese fisse.

Art. 33. Le agenzie del Tesoro, ricevuti che abbiano siffatti prospetti, iscriveranno in un apposito registro, che dovranno tenere, le partite ivi comprese con tutte le indicazioni che vi fossero.

In base di tale registro spediranno alle scadenze delle rate semestrali degli interessi una nota (modello *M*) delle partite da pagarsi dal tesoriere dipendente.

E questi, ricevuta la nota stessa, le pagherà, previa visione del buono, o dei buoni relativi, che gli dovranno essere presentati dal titolare o da chi lo rapprenta, ritirando corrispondente quitanza (modello *N*), ed apponendo sul dorso di ciascun buono la parola *pagato*, colla relazione del semestre cui si riferisce il pagamento.

Art. 34. Le altre operazioni incombenti alle agenzie del Tesoro ed ai tesorieri provinciali, in punto alle scritturazioni ed ai pagamenti delle partite indicate nell'articolo precedente, come pure l'assunzione in contabilità, la giustificazione delle medesime, saranno regolate dalle vigenti discipline di contabilità generale.

Art. 35. Al pagamento di tutte le altre spese occorrenti pel servizio di che trattasi, sarà provveduto dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) sopra richieste dell'ufficio distrettuale di ispezione in Palermo, debitamente documentate.

Di queste disposizioni il Ministero delle finanze ne darà conoscenza caso per caso, alla ispezione del Tesoro, per le incombenze di sua parte, derivanti dagli articoli 49 e 50.

Onde supplire poi alle spese di liti, il Ministero delle finanze potrà spedire mandati di anticipazione in testa all'ispettore distrettuale del Tesoro, il quale ne renderà conto con le relative specifiche debitamente liquidate e vistate dal direttore del contenzioso finanziario.

Art. 36. I buoni nominativi che in relazione agli articoli 1 e 11 del decreto ministeriale 18

novembre 1862, n° 995, si dovessero ancora spedire in favore dei danneggiati, sull'appoggio delle liquidazioni operate dalle preesistite apposite Commissioni provinciali di Palermo, Messina e Catania, saranno sottoscritti dall'ispettore distrettuale del Tesoro, avranno il *visto* del delegato in Palermo della Corte dei conti, ed il suggello a secco del Ministero delle finanze.

A tale effetto il modulo finora esistito per quei buoni sarà surrogato da quello (modello *O*).

Art. 37. I buoni stessi avranno un numero progressivo da quello dell'ultimo emesso dalla soppressa direzione del Tesoro in Palermo; saranno poi spediti dall'ufficio d'ispezione sopra domande degl'interessati, e sull'appoggio dei documenti relativi, che saranno chiaramente specificati in un quadro (modello *P*) con le seguenti indicazioni:

a) Cognome e nome dell'individuo a cui favore sarà da staccare il buono;

b) Ammontare del buono stesso e degl'interessi annui corrispondenti;

c) Giorno della decorrenza di tali interessi ed agenzia sulla quale dovranno essere iscritti;

d) Somma che al titolare incumbesse di versare alla cassa erariale, o si dovesse pagare per frazioni sui buoni, giusta l'art. 39.

Verranno inoltre aggiunte tutte quelle avvertenze che fossero necessarie per avvenute traslazioni, successioni od altro.

Art. 38. I buoni emessi sopra le liquidazioni delle preesistite Commissioni provinciali, delle quali è cenno nell'articolo 36, saranno allibrati dalla ispezione del Tesoro, e dal delegato della Corte dei conti in un registro (modello *Q*) in continuazione a quelli notati nel registro che all'uopo tenevano la direzione compartimentale del Tesoro e l'ufficio di riscontro in Palermo.

Art. 39. Per quelle liquidazioni di credito, l'intero ammontare delle quali non superi le lire 127 50, e per le frazioni di centinaio di lire, che risultassero nell'atto della emissione dei buoni, sarà provveduto nel modo seguente:

Se la somma di esse non superi le lire 127 50 o la frazione non oltrepassi la somma di lire 50, sarà eseguito il pagamento mediante mandato da spedirsi dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), nel primo caso sull'appoggio della originale liquidazione di credito, e nel secondo all'atto della consegna dei buoni, la somma dei quali sarà in confronto di quella della liquidazione di tanto minore, di quanto viene pagato al titolare in contante.

Se la frazione sia di un importare maggiore di L. 50, i titolari dovranno versare nella cassa della tesoreria provinciale, all'atto del ricevimento del buono o dei buoni relativi, la somma occorrente a compiere il centinaio delle lire, e rappresentare lo equivalente dei buoni.

Art. 40. L'ispezione del Tesoro, spediti i buoni, li trasmetterà coi documenti e con un elenco (modello *R*) in doppio esemplare al delegato della Corte dei conti.

Costui, fatti gli opportuni confronti e registrazione negli appositi libri, tratterrà le carte e ritornerà i buoni muniti del suo *visto* con gli stessi due elenchi all'ispezione predetta, la quale gli restituirà un esemplare degli elenchi con dichiarazione di ricevimento.

Art. 41. Dopo ciò l'ispezione del Tesoro, distinti i buoni per provincie:

a) Li trasmetterà alle competenti tesorerie, per tramite delle agenzie, con due elenchi (modello *R*), dei quali uno le sarà retroceduto con dichiarazione di ricevimento;

b) Provocherà dal Ministero delle finanze le opportune disposizioni pel pagamento, o per la introitazione delle somme dipendenti da frazioni sullo importare dei buoni, giusta l'art. 39; come pure la iscrizione ed attivazione degli interessi relativi, trasmettendo al Ministero medesimo le note speciali nei modi indicati agli articoli 31 e 32.

Art. 42. I tesorieri provinciali, ai quali saranno dalla Ispezione del Tesoro, per tramite delle agenzie, passati i buoni con una copia dell'elenco (Modello *R*), li consegneranno ai titolari cui spettano dopo aver ricevuto, da coloro che le devono, le somme indicate in apposita colonna dell'elenco suddetto, e che ai termini dell'articolo 39 sono da versarsi nella regia cassa, come occorrenti a raggiungere lo equivalente dei buoni stessi in confronto dell'ammontare del credito dei titolari.

All'atto della consegna dei buoni ai titolari, costoro rilascieranno una ricevuta (modello *S*).

Art. 43. In fine di ogni mese ciascun tesoriere provinciale passerà alla propria agenzia del Tesoro le suddette ricevute e le quitanze delle somme versate per frazioni, descrivendole in un elenco (modello *T*).

L'agenzia, fatte le necessarie verificazioni, le trasmetterà con l'elenco alla Ispezione del Tesoro, la quale ne prenderà ragione nel registro.

Art. 44. In caso di smarrimento o di distruzione dei buoni nominativi, i titolari lo faranno conoscere all'ufficio dell'Ispezione del Tesoro con apposita domanda, scritta su carta da bollo da centesimi 50, nella quale sarà indicata la somma di essi, la intestazione, il numero d'ordine e la loro data.

Art. 45. L'ufficio d'ispezione, riconosciuta regolare la domanda, ordinerà all'agenzia del Tesoro, nella quale trovansi inscritti gl'interessi dei buoni relativi, di sospenderne il pagamento. Farà inserire contemporaneamente analogo avviso nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel giornale incaricato della pubblicazione degli atti ufficiali ed amministrativi della provincia, nella di cui agenzia trovasi assegnato il pagamento dell'interesse del buono smarrito o distrutto; come pure lo farà tenere esposto per lo spazio di un mese alla porta della Borsa di Palermo, non che in quella della Tesoreria presso cui devonsi pagare gl'interessi corrispondenti.

Art. 46. Trascorso il tempo predetto senza che vi siano state opposizioni, l'ufficio d'ispezione, raccolti gli atti relativi, dopo di essersi fatto rimborsare dal titolare, o da chi lo rappresenterà, delle spese occorse per gli avvisi e per le pubblicazioni, farà un decreto comprovante lo adempimento delle prescritte formalità ed il fatto di non esservi opposizione.

In appoggio di esso rilascierà il nuovo buono nominativo, sul quale sarà fatta avvertenza della sua natura di *duplicato*, e del decreto in virtù del quale fu conceduto.

Registrato e sottoscritto che sia dal delegato della Corte dei conti, il buono sarà spedito, col consueto doppio elenco, all'agenzia in cui trovasi iscritta la partita degli interessi relativi.

Quest'ultima lo consegnerà alla parte, verso ricevuta che invierà alla ispezione del Tesoro.

Art. 47. Le operazioni di traslazione di un buono da uno ad altro titolare saranno fatte secondo la osservanza delle norme in proposito stabilite dalle leggi e dai regolamenti del debito pubblico del Regno d'Italia.

Le disposizioni contenute nelle leggi anzidette, riguardo alle prescrizioni degli interessi e del capitale, alle opposizioni ed alle ipoteche, sono applicabili ai buoni di cui si tratta.

Non si potrà frazionare un buono in altri buoni di minor valore, nè riunire parecchi buoni in un solo.

Le domande per traslazioni saranno rivolte alla ispezione del Tesoro, la quale procederà alla emissione dei buoni, formando all'uopo un foglio di liquidazione (Modello *U*).

Dieci giorni prima della scadenza del semestre la suddetta ispezione non accetterà domande per traslazioni di buoni.

Per la riproduzione, trasmessione e consegna di siffatti buoni, saranno tenute le stesse norme stabilite agli articoli 40, 41, 42 e 43 del presente regolamento.

Art. 48. Per la giustificazione tanto delle entrate, che delle spese, come per le scritture, si osserveranno le discipline stabilite nel regolamento di contabilità generale, modificato con Regio decreto del 25 novembre 1866.

Le stesse discipline si eseguiranno allorquando un proprietario di un buono domandasse di averne il pagamento da una tesoreria diversa da quella sulla quale trovasi intestato.

Epperò le domande per siffatte tramutazioni di partite, scritte in carta da bollo da centesimi 50, saranno rivolte alla ispezione distrettuale del Tesoro, la quale vi provvederà ai termini degli articoli 290 e 292 del regolamento medesimo.

Art. 49. I ricevitori dalle provincie siciliane dovranno mensualmente trasmettere al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), debitamente vidimato dalla locale agenzia, il conto delle riscossioni e dei versamenti fatti per quest'azienda speciale sulle Casse dei vari circondari della rispettiva provincia, e corredato dalle quietanze che giustifichino la parte dei versamenti.

Questo conto dovrà inviarsi non più tardi del giorno 15 del mese susseguente a quello cui esso si riferisce.

Contemporaneamente sarà trasmesso dai suenunciati ricevitori alla ispezione del Tesoro un prospetto particolarizzato delle suddette riscossioni o versamenti. Desso prospetto sarà parimente vidimato dall'agenzia locale.

Saranno inoltre in ogni mese trasmessi all'ufficio d'ispezione dagli agenti del Tesoro le note conformi al mod. 84 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, pei versamenti relativi a questo ramo, che fossero stati fatti dai debitori diretti.

L'ispezione del Tesoro, in base dei suddetti elementi e delle sue scritture, produrrà, mese per mese, al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) la relativa dimostrazione della situazione del fondo.

Un consimile di essa dimostrazione sarà presentato al Consiglio di amministrazione, il quale, al caso, imprenderà o provocherà quelle misure che reputasse più acconce per questo ramo di servizio.

Lo stesso Consiglio potrà, ove lo creda, disporre che la suddetta situazione venga resa di pubblica ragione.

Art. 50. Entro il mese di gennaio di ogni anno l'ispezione distrettuale del Tesoro produrrà un conto dell'azienda tenuta per l'anno precedente al Consiglio di amministrazione, il quale con le sue osservazioni lo trasmetterà al Ministero delle finanze.

In detto conto si riporteranno a carico della azienda:

1° L'arretrato che fosse dovuto al pubblico erario al termine del penultimo anno;

2° Gl'interessi dei buoni pagati durante l'anno;

3° Le spese di ogni genere relative all'esazione ed a questa amministrazione.

Dedotte poi dall'ammontare di questo carico le somme introitate lungo l'anno per conto del dell'azienda, se ne avrà il debito residuo.

A questo debito si aggiungerà ancora lo interesse sopra un capitale pari alla media del debito dell'azienda, al principio ed al termine dell'anno.

Lo interesse sarà computato al saggio medio dell'interesse dei buoni del Tesoro, con decorrenza maggiore di sei mesi.

Con eguali norme si valuterà il debito della azienda, per le anticipazioni tutte negli anni scorsi.

Quando risultino pareggiati i debiti dell'azienda verso l'erario nazionale, e rimanga in fin d'anno danaro disponibile, sarà unita al conto la proposta delle somme da impiegarsi nella ammortizzazione dei buoni.

Art. 51. Il Ministero delle finanze, riconosciuta l'esattezza del conto annuale e delle somme rimaste disponibili, autorizzerà l'ammortizzazione della corrispondente quantità di buoni, e ne stabilirà il numero per ciascuna serie. Un avviso del Ministero medesimo farà conoscere il giorno in cui nella residenza della prefettura di Palermo sarà pubblicamente eseguita la estrazione dei buoni da ammortizzare.

Art. 52. Il rimborso del capitale dei buoni sortiti nelle estrazioni avrà effetto alla scadenza del semestre in cui avvengono le estrazioni stesse, contemporaneamente al pagamento dei relativi interessi.

Quantunque i buoni estratti non sieno stati presentati alla estinzione, i titolari non avranno diritto al pagamento di altri interessi, oltre quelli del semestre in cui la estrazione è avvenuta.

Art. 53. Coll'attivazione del presente regolamento cesserà il Consiglio di amministrazione che esisteva in forza del precedente regolamento, annunciato nell'art. 1°, e restano abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo.

Art. 54. Per le operazioni derivanti da questo regolamento potranno essere applicati al Consiglio di amministrazione, ed all'ufficio d'ispezione distrettuale del Tesoro, impiegati in disponibilità, ai quali sarà corrisposta l'indennità fissata all'art. 8 della legge sulle disponibilità del dì 11 ottobre 1863, n° 1500.

La destinazione di tali impiegati seguirà per decreto del Ministero delle finanze.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
U. Rattazzi.

(*Seguono i modelli*)

Il numero 3927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n° 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Mondovì;

Sulla proposta del suddetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Comizio agrario del circondario di Mondovì (provincia di Cuneo) è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 15 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. De Blasiis.

Il numero 3941 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio, incaricato del Ministero delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Sono approvati l'annesso regolamento e le tabelle visti d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, incaricato del Ministero delle finanze, per la riscossione delle imposte dirette dal 1° gennaio 1868 a tutto l'anno 1870 nelle provincie di Ancona, Ascoli, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Perugia, Pesaro e Ravenna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 settembre 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. Rattazzi.

Regolamento *per la riscossione delle imposte dirette nelle provincie ex-pontificie.*

Art. 1. La riscossione delle imposte dirette nelle provincie di Ancona, Ascoli, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Perugia, Pesaro e Ravenna sarà fatta per ciascun mandamento da un esattore. Questi ne assume il carico a tutto suo rischio, e con obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'Amministrazione, salvo il rimborso delle quote inesigibili, quando e come per legge.

Art. 2. Può la stessa persona essere esattore di due o più mandamenti nella medesima provincia, ma con l'obbligo di tener l'ufficio di esattoria in ciascun capoluogo di mandamento.

Quando un comune è diviso in più mandamenti, vi sarà una sola esattoria per tutto il comune.

Art. 3. L'esattore terrà il suo ufficio nel capoluogo del mandamento, o quando abbia più mandamenti, nel capoluogo che sarà designato dalla amministrazione.

Dovrà in questo secondo caso tenere dei collettori fissi per ogni capoluogo.

Potrà avere degli altri collettori, in tutti i casi, per il servizio negli altri comuni del mandamento.

Art. 4. Gli esattori sono sottoposti alle leggi, decreti e regolamenti sopra i contabili dello Stato, e specialmente al regolamento di contabilità generale, ed a quelli sopra la riscossione delle imposte dirette.

Debbono eseguire nella propria residenza ed in occasione dei loro giri nei comuni, i pagamenti di cui vengano incaricati dalle autorità da cui dipendono.

Sono in obbligo di portare le scritture, compilare i prospetti, e adempire gli altri lavori inerenti all'ufficio, che saranno prescritti.

Art. 5. Spetta al ministro delle finanze il provvedere all'uffizio di esattore.

I collettori saranno approvati dai direttori delle imposte dirette e resi noti al pubblico dal sindaco del comune.

Essi sono a risponsabilità, rischio e pericolo dell'esattore.

Art. 6. Si darà dagli esattori nel termine da stabilirsi nel decreto di nomina, una cauzione in rendita pubblica sulla base delle imposte dirette stabilite nei ruoli dell'anno precedente, e nella proporzione descritta nell'unita tabella.

La cauzione potrà anche darsi sopra fondi stabili di prima ipoteca.

Se l'ipoteca è data sopra fondi urbani, questi dovranno essere assicurati.

Art. 7. Gli esattori saranno retribuiti per ogni lavoro, spese e rischio, affitto dell'ufficio, trasporto dei fondi, pagamenti, ricompense ai collettori, e tutt'altro che occorra nell'esercizio dell'uffizio, con una provvisione o aggio sulle imposte dirette, ad esclusione di ogni altra specie di indennità.

La misura della provvisione è determinata nell'annessa tabella *B*.

La provvisione sarà pagata a bimestre maturato sulla dimostrazione dei fatti versamenti.

Art. 8. Le ammende o multe in cui incorrono i contribuenti per la mora, secondo le leggi vigenti nelle dette provincie, saranno devolute a beneficio dei rispettivi esattori.

Art. 9. Tutte le somme che si riscuotono sono a disposizione dell'amministrazione appena entrano nelle mani dell'esattore, e debbono comprendersi nei versamenti nei periodi descritti qui sotto.

Inoltre l'esattore è obbligato a versare anche le somme non riscosse nelle proporzioni seguenti, che costituiscono il *minimum* di ciascun versamento.

I tre quinti di ciascuna rata d'imposta fondiaria e sui fabbricati saranno versati dentro quindici giorni dalla scadenza.

Gli altri due quinti saranno versati non più tardi del giorno 10 del mese seguente.

Per la tassa sulla ricchezza mobile e per la tassa sulle vetture e i domestici, pei dritti di verificazione di pesi e misure, multe censuarie ed altre imposte dirette che si trovino in atto o si stabilissero in seguito saranno dagli esattori versati due quinti un mese dopo le scadenze fissate pei contribuenti, altri due quinti non più tardi del mese successivo, e l'ultimo quinto dopo un altro mese.

Alla scadenza di quest'ultimo quinto l'esattore potrà essere ammesso a sospendere il versamento di quella parte che corrisponde all'ammontare delle quote, per le quali abbia proceduto ad atti coercitivi rimasti fino allora infruttuosi; salvo a presentare a tempo debito la domanda di disgravio coi debiti documenti.

Niuna eccezione, qualunque ne sia il motivo, ancorchè di forza maggiore sarà valevole a dispensare l'esattore dagli obblighi assunti.

Art. 10. I versamenti delle imposte erariali saranno a spese e rischio degli esattori eseguiti nelle tesorerie provinciali salvo ai direttori delle imposte il diritto di prescrivere che sia trattenuta una determinata somma per pagamento di spese. Potranno pure i direttori in caso di bisogno procurare una sovvenzione di fondi dalla tesoreria provinciale o per conto di essa all'esattore, affine di provvederlo del danaro necessario per le spese da pagare per conto della tesoreria provinciale.

Art. 11. Trascorsi i termini stabiliti dai precedenti articoli senza che l'esattore abbia eseguito l'integrale versamento della rata d'imposta nell'ufficio di tesoreria provinciale, sarà assoggettato ad un'ammenda o multa corrispondente al 2 per mille della somma non versata per giorno durante 25 giorni. Potrà essere dal Governo delegato uno speciale commissario per la gestione dell'ufficio di esattoria a rischio e spese dell'esattore.

Pel solo fatto del mancato versamento l'amministrazione può rimuovere l'esattore dall'uffizio e procedere a norma di legge all'alienazione della malleveria per sopperire al mancato versamento e al rimborso delle spese.

Art. 12. Gli esattori faranno la riscossione secondo le leggi e i regolamenti vigenti, esercitando tutti i diritti dell'erario pubblico, come sono dalle leggi stesse stabiliti, e quindi il privilegio della mano regia tuttavia in vigore, sino a che non sarà emanata la nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Faranno anche uso di cursori speciali secondo le discipline ancora provvisoriamente vigenti.

I cursori saranno approvati dai direttori delle imposte dirette, sulla proposta dell'esattore.

Art. 13. In tutti i casi di disgravio o di riduzione nei quali debba farsi la restituzione di somme pagate dai contribuenti, come pure nei casi di rimborso di quote inesigibili, gli esattori avranno il diritto di ripetere il rimborso delle spese per gli atti di esecuzione forzata, che cederanno a carico dell'erario.

Non avranno diritto alle multe e al premio di riscossione sulle quote anzidette.

Art. 14. Gli esattori non potranno ricusare di assumere la riscossione delle sovrimposte provinciali e comunali quando queste siano liquidate cumulativamente con l'imposta erariale e compresa nello stesso ruolo.

I versamenti saranno eseguiti nelle casse delle rispettive aziende.

Le condizioni, la cauzione e la provvisione restano in tal caso comuni fra l'erario, la provincia e i comuni.

Per le tasse e sovratasse dirette di ragione di provincie, di comuni e di consorzi che dovessero riscotersi con ruoli distinti e separati da quelli delle tasse governative, l'esattore è obbligato di farne la riscossione verso il compenso che sarà pattuito colle rappresentanze provinciali, consorziali e comunali, ma non potrà pretendere che questo compenso superi quello stabilito nel presente regolamento.

Art. 15. La durata del presente regolamento sarà di tre anni dal 1° gennaio 1868 al 31 dicembre 1870.

V.° D'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
incaricato del Ministero delle finanze:
U. Rattazzi.

(Nel numero di domani saranno pubblicate le tabelle annesse al precedente decreto e regolamento).

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

REGNO D'ITALIA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Si notifica che in esecuzione del decreto ministeriale delli 16 settembre 1867, la prima estrazione dei premi semestrali stabiliti per le iscrizioni del Prestito Nazionale, creato col Regio decreto del 28 luglio 1866, n° 3108, avrà luogo il giorno 20 dell'andante mese, incominciando dalle ore 10 antimeridiane, in una delle sale del palazzo di questa Generale Direzione, con accesso al pubblico, e nei modi determinati dal regolamento approvato col Regio decreto del 3 novembre 1861, n° 313.

Il capitale nominale del prestito è stato accertato con R. decreto del 18 maggio 1867, numero 3721, nella somma di L. 353,232,000; quindi l'assegno annuo per i premi stabiliti all'art. 10 del Regio decreto 28 luglio 1866 anzicitato, in ragione dell'1 per 0/0 risulta di lire 3,532,320, e pel semestre di L. 1,766,160, la quale viene applicata nella somma rotonda di L. 1,766,100.

Ciò stante, i premi da ripartirsi pel semestre al 1° aprile ultimo sulle n° 3,532,320 iscrizioni corrispondenti sono:

N°	1	da L.	100,000	L.	100,000
»	2	da »	50,000	»	100,000
»	40	da »	5,000	»	200,000
»	100	da »	1,000	»	100,000
»	200	da »	500	»	100.000
»	11,661	da »	100	»	1,166,100
N°	12,004			L.	1,766,100

L'estrazione avrà luogo a combinazione numerica, e sarà individuale per i premi di lire 100,000 e di lire 50,000. Per gli altri premi avrà luogo per gruppi d'iscrizioni aventi cifre finali identiche per ogni singola combinazione numerica, completandosi l'estrazione di ogni categoria di premi, quando occorra, con sorteggi individuali.

E così per i 40 premi di L. 5,000 si avrà una combinazione numerica da 35 a 36 iscrizioni, aventi le cinque ultime cifre finali identiche alle ultime cinque cifre della combinazione estratta, ed altra da 3 a 4 iscrizioni aventi le sei ultime cifre identiche alle ultime sei della combinazione estratta.

Per i 100 premi da L. 1,000, due combinazioni da 35 a 36 iscrizioni, colle cinque ultime cifre identiche, e 7 ad 8 da 3 a 4 iscrizioni, aventi le sei ultime cifre identiche.

Per i 200 premi da L. 500, cinque combinazioni da 35 a 36 iscrizioni per le ultime cinque cifre, e 5 a 6 combinazioni da 3 a 4 iscrizioni per le ultime sei cifre.

Per gli 11,661 premi da L. 100, tre combinazioni per gruppi d'iscrizioni da 3,532 a 3,533 per le ultime tre cifre, tre combinazioni per gruppi da 353 a 354 per le ultime quattro cifre, e una combinazione per gruppo da 3 a 4 per le ultime sei cifre.

Le combinazioni numeriche danno la cifra più elevata delle iscrizioni vincitrici, quando le cifre finali rappresentano una quantità eguale od inferiore a quella rappresentata dalle corrispondenti cifre del numero totale delle iscrizioni del prestito. Danno la cifra meno elevata, quando le cifre finali rappresentano corrispondentemente una quantità superiore a quella del numero totale delle iscrizioni del prestito, così: il numero complessivo delle iscrizioni del prestito essendo di L. 3,532,320, la combinazione numerica per cinque cifre essendo ad esempio: 2,432,320 ovvero 3,511,680, si avranno 36 iscrizioni vincitrici. Se invece la combinazione suddetta fosse 1,186,940, si avranno sole 35 iscrizioni vincitrici.

Il risultato dell'estrazione sarà pubblicato con successiva notificazione.

Torino, 1° ottobre 1867.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: Galletti.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
Ciampolillo.

CONGRÈS INTERNATIONAL
DE STATISTIQUE
À FLORENCE — Sixième Session

Cinquième séance — Jeudi 3 octobre 1867.

Présidence de M. le Ministre De Blasiis.

La séance est ouverte à 1 h. 1/4; le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. La parole est à M. Pareto pour la lecture d'une modification aux conclusions présentées hier par la IIme Section.

Après une observation de détail faite à ce sujet par M. Pioda, M. Engel fait remarquer, que la météorologie n'appartenant pas à la statistique comme science mais seulement comme méthode, il résiste à l'adoption de toutes les propositions de la Section, tendant à augmenter le champ de la statistique et à lui adjoindre encore les sciences naturelles.

M. Cantoni soutient au contraire, qu'il s'agit là d'une œuvre vraiment internationale.

Après ces remarques M. le ministre exprime le regret, que ses occupations l'obligent à quitter le fauteuil de la présidence et le cède à M. Pioda, qui, en acceptant cet honneur, invite l'Assemblée à continuer activement ses travaux.

M. Farr appuie les propositions de la IIme Section, à l'encontre de M. Engel, qui renonce à sa motion.

Les propositions de cette Section sont en conséquence adoptées.

M. Wolowski annonce que les Sections IIIme et Vme s'étant réunies pour discuter ensemble la question du crédit foncier, ont terminé leurs travaux et nommé leur rapporteur, qui sera en mesure de présenter son rapport dans la séance de demain.

M. Vulturesco lit le rapport de la IVme Section. À la suite de cette lecture, M. Baumhauer demande, que les rapports des provinces soient séparés de ceux des communes.

Plusieurs orateurs proposent d'augmenter le formulaire contenu dans le rapport; c'est ainsi que M. Predieri voudrait le compléter au point de vue de la climatologie et de la nosologie; et M. Pareto au point de vue de l'hydrographie du pays.

N. Correnti pense que jusqu'à présent on a confondu des choses tout à fait différentes, c'est-à-dire tous les faits se produisant à l'intérieur de la commune avec l'activité de l'administration purement municipale, et des autres corps moraux et des associations particulières.

À la suite des observations faites par M. Correnti, M. Pareto se déclare satisfait et retire son amendement.

La discussion se continue entre MM. Verga, Predieri, Piantanida, Battaglia et le rapporteur M. Vulturesco.

Pour mettre tout le monde d'accord, M. Block remarque que la Section a voulu seulement proposer des exemples, et non pas un questionnaire complet.

M. Michelini déclare se rallier aux conclusions du rapport.

M. le président Pioda est aussi d'avis, qu'à l'occasion de la statistique communale on ne peut pas soulever toutes les questions statistiques, et qu'il n'y a pas d'ailleurs une grande divergence d'opinion entre les orateurs sur les résolutions du rapport. Après une nouvelle discussion, à laquelle prennent part MM. Fontana, Leopardi, le comte Arrivabene, Engel, et Piantanida, qui fait une proposition séparée, le président propose la clôture du débat.

M. Mistrali s'étant opposé à la clôture, celle-ci est mise aux voix et prononcée.

M. le président met alors aux voix la proposition de M. Fontana tendant à ce que dans le travail de la statistique appliquée, la commune fût étudiée, recherchée et en quelque sorte photographiée dans tous ses éléments; cette proposition est repoussée par l'Assemblée. On adopte au contraire les propositions du rapport.

M. Castiglioni a la parole pour la lecture d'un rapport de la première Section.

Une discussion s'élève ensuite sur ce rapport entre le rapporteur et M. Battaglia, qui propose d'instituer des Commissions provinciales pour recueillir les données statistiques. Cette proposition étant renvoyée à l'examen de la pre-

mière Section, les conclusions de cette dernière, exprimées par M. Castiglioni sont mises aux voix et adoptées.

M. Engel présente au nom de la Ire Section un rapport sur la réorganisation du Congrès, rapport auquel M. Farr entend pour sa part complètement adhérer.

De courtes observations sont présentées ensuite par M. Falconcini et par M. Insanguine, qui déclare avoir fait au sein de la Section une proposition tendant à la création de Congrès de statistique nationaux annuels en vue de préparer les matériaux pour les Congrès internationaux.

M. Engel annonce, que d'autres propositions faites également au sein de la Section par M. David ont été retirées par leur auteur, et de plus il appuie une autre proposition, qui avait été formulée par M. Legoyt.

Après quelques remarques de M. le président et de M. le comte Arrivabene, qui désirerait voir ajourner au lendemain le vote sur la proposition de M. Insanguine, ce dernier souscrit à un renvoi de sa motion à un nouvel examen; après quoi le rapport de M. Engel est mis aux voix et adopté.

M. le président fait en terminant savoir que la Société pour l'unification des poids et mesures et monnaies, présidée par M. Léon Levi tiendra sa séance immédiatement après l'Assemblée générale du jour.

La séance est levée à 4 heures et demie.

Les Secrétaires :
BODIO — BONI — BROWN — MAYR — REYMOND — DE THŒRNER — WORMS.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — La *Patrie* scrive in data del 2 ottobre:

Ieri vi fu nel mondo politico e finanziario recrudescenza di voci false e di notizie azzardate e contraddittorie.

Un fatto dei più semplici, la partenza per Biarritz dei ministri di Stato e dell'interno, ha particolarmente favorita la riproduzione delle voci relative a rimpasti ministeriali.

Siamo in grado di smentire formalmente tutto quanto venne asserito a questo proposito.

Possiamo egualmente smentire in modo non meno assoluto l'esistenza di una seconda circolare del gabinetto delle Tuileries concernente l'intervista di Salisburgo ed inviata come risposta all'ultima circolare del gabinetto di Berlino.

Gli ultimi avvenimenti d'Italia hanno egualmente favorito talune asserzioni riguardanti i rapporti della Francia col re Vittorio Emanuele. Si è dapprima parlato di trattative pendenti tra Parigi e Firenze per una revisione della Convenzione del 15 settembre, e poi, in contraddizione con questa voce, di una prossima manifestazione del Governo italiano affine di aprire siffatte trattative.

Queste due assertive sono egualmente false, ad onta di quanto ne dicono gli stessi giornali italiani.

Fra le voci false si può notare anche quella della sottoscrizione di un trattato di alleanza offensiva e difensiva conchiuso in questi ultimi giorni tra Francia ed Italia. Questa voce, che non è nuova, ha così poco fondamento come quella divulgata or sono alcuni giorni della sottoscrizione di un trattato fra Italia e Prussia.

Diremo da ultimo che l'importanza che si vuole attribuire ad un opuscolo politico or ora pubblicato attribuendolo ad un grande personaggio, non è affatto giustificata.

Quest' opuscolo, intitolato: *Un diplomatico*, è opera di un antico funzionario ed antico direttore di assicurazioni agricole.

— L'*Etendard* e la *France* anch'essi contengono delle smentite analoghe a quelle della *Patrie*.

La *France* aggiunge che seno false assolutamente anche le voci relative a sconcerti di salute dell'Imperatore, e dichiara che la salute dei sovrani francesi è eccellente.

PRUSSIA. — L'*Havas* pubblica i seguenti telegrammi:

Berlino, 1° ottobre, sera.

La *Gazzetta della Germania del Nord* dice che il Reichstag voterà probabilmente il 15 ottobre la nuova legge postale. Gli Stati tedeschi del Sud vennero invitati a mandare dei plenipotenziarii per le trattative da aprirsi in proposito.

Berlino, 1° ottobre, sera.

Reichstag. — Il presidente Simson annunzia che egli partirà questa sera per Hohenzollern dove presenterà l'indirizzo al re.

Il contro ammiraglio Jachmann dice che verrà presentata al Consiglio federale una memoria relativa allo sviluppo della marina, non che una domanda per crediti straordinari per la marina medesima.

Il bilancio della marina è adottato.

Il Reichstag adottò alcune proposte concernenti il miglioramento delle scuole di marina e lo sviluppo delle costruzioni marittime indigene. Respinge una proposta diretta a creare elemosinieri cattolici per la marina.

L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle entrate doganali.

Il Governo dichiara che Altona rimarrà provvisoriamente esclusa dallo Zollverein. Indica il 1° ottobre 1868 come ultimo termine per l'entrata dei Ducati dell'Elba nello Zollverein.

— Scrivono da Francoforte che il nuovo Consiglio municipale ed il Senato saranno invitati fra poco ad inviare a Berlino una deputazione per discutere col Governo le condizioni della futura situazione finanziaria della città.

WURTEMBERG. — Leggesi nel *Beobachter* di Stoccarda:

La riunione generale del *partito del popolo* d'accordo coll'indirizzo della Camera dei deputati dell'anno scorso e la dichiarazione della riunione del 6 gennaio, esprime come segue la sua opinione sulle questioni pendenti:

1° I nuovi trattati dello Zollverein e di alleanza offensiva e difensiva pongono la Germania del Sud di fronte alla Prussia in una condizione di dipendenza la cui necessaria conseguenza sarà l'assorbimento successivo della Germania del Sud da parte della Prussia.

È dovere dei deputati del Würtemberg di accordarsi per quanto è possibile coi deputati della medesima opinione degli altri Stati della Germania del Sud e specialmente con quelli di Baviera per respingere in comune i pericoli di cui ci minaccia sotto i rapporti economico, politico e finanziario l'approvazione dei trattati di alleanza offensiva e difensiva e l'adozione incondizionata del trattato per lo Zollverein.

2° La nuova organizzazione militare, specialmente col comando supremo prussiano, subordina gli interessi più importanti del popolo e dello Stato agli scopi militari; essa produce un aumento insopportabile dei carichi personali e pecuniari. Si deve respingere il progetto di legge sul nuovo servizio militare che è in contraddizione colla riforma naturale del nostro sistema militare secondo il sistema svizzero delle milizie.

3° Non imposte nuove e non aumento delle imposte esistenti, tale, in questo momento di fiacchezza delle forze imponibili è la domanda del nostro popolo, domanda a nostro avviso doppiamente giustificata. Le semplificazioni ed economie chieste da lungo tempo in tutti i rami dell'amministrazione del nostro piccolo Stato sono indispensabili dopo i sagrifizi dell'anno scorso.

4° L'assemblea chiede di nuovo, d'accordo coll'indirizzo sottoscritto da quasi 43,000 cittadini, la revisione della costituzione ed a questo effetto la più prossima convocazione di un'assemblea del popolo conforme alla legge del 1° luglio.

L'assemblea dichiara che non rispondendo all'indirizzo il governo ha dimostrato un disdegno burocratico del popolo.

Queste proposte brevemente svolte da vari oratori vennero adottate tutte all'unanimità. La riunione venne seguita da un banchetto cordialissimo e da numerosi brindisi.

SPAGNA. — Scrivono da Madrid all'*Indépendance belge* colla data del 25 settembre:

« I giornali di Madrid si occupano esclusivamente, in quanto a notizie dell'interno, di particolari intorno alle corse dei tori che in quest'epoca dell'anno han luogo in tutta la Spagna. Essi ci tengono informati nel modo più minuzioso sullo stato di salute dei principali toreadores e pubblicano un bullettino speciale sullo stato dei feriti.

« Si avrà bel fare, questo sarà ancora per molto tempo lo spettacolo prediletto degli Spagnuoli, i quali nella sola ultima stagione hanno pagato agl'impresarii delle corse la somma di 12,686,450 reali: nella qual cifra non sono comprese le corse straordinarie date nelle diverse città delle provincie in occasione di feste patronali, nè le corse dei tori giovani. Si può adunque calcolare che il pubblico spagnuolo, per godere di questo feroce spettacolo, spende ogni anno la somma di 20 milioni di reali, ossia 5 milioni di franchi.

« Un editto del fiscale militare di Granata comprova che anche in quella provincia sono comparse bande armate.

« Con questo editto sono citati a costituirsi prigionieri Jose Ramon Fernandez e Ramon Sanchez Cervilla, considerati come capi o complici d'uomini armati, che si sono radunati ad Abunol nella notte del 28 al 29 del mese scorso.

« Il governatore militare di Murcia e Cartagena ha avuta l'idea singolare di travestire da borghesi le guardie civili (gendarmeria) poste sotto i suoi ordini, intimando loro di percorrere le due indicate città ed assicurarsi se esiste una o più d'una giunta rivoluzionaria. La guardia civile assai rispettata da tutti i partiti finchè la sua missione si è limitata a dare la caccia ai ladri ed a tutelare la sicurezza delle campagne, ha perduto ogni prestigio dal giorno che il Ministero Narvaez le ha fatto sostenere una parte politica e l'ha concentrata nelle città, sotto pretesto di difendere la causa dell'ordine. Non le mancava più per screditarla completamente che di trasformare quelli che ne fanno parte in agenti segreti, incaricati di adempiere presso le popolazioni l'ufficio di agenti provocatori.

« Il capitano generale di Valenza annuncia che ieri l'altro ha catturati nei dintorni di Segorbia dodici individui armati che non hanno voluto godere dei benefizi dell'amnistia. Fra di essi trovansi i tre capi di altrettante bande che percorrevano il paese dal principio dell'insurrezione; questi disgraziati stanno per essere giudicati in via sommaria e probabilmente messi a morte.

« Il capitano generale della Catalogna annunzia che i fucilieri della provincia hanno sorpresa domenica nelle montagne di Monferrat una banda di sette individui. Tre sono stati uccisi nella lotta, e gli altri hanno potuto sfuggire. »

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York, 21 settembre:

Corre voce che il presidente Johnson ha dichiarato ai suoi amici politici che egli vuol consigliare tutti quelli che ottennero il beneficio dell'amnistia, cui potesse esser negato il privilegio di essere registrati come elettori, di ricorrere alle Corti nazionali per far valere i loro diritti i quali debbono essere assicurati o il Congresso deve incorrere nel carico d'intervenire nei poteri costituzionali delle Corti federali. Dicesi anche che il Presidente ha avuto l'assicurazione che la suprema Corte sosterrà la validità del proclama dell'amnistia.

L'onorevole Vallandigham parlò in un *meeting* immenso, circa 20 mila persone a Defiance, nell'Ohio. Parlò caldamente istigando al pagamento delle largizioni e delle pensioni ai soldati, che chiamò debito sacro. Disse che la Banca nazionale è la maledizione del paese.

Nuova York, 20 settembre.

Un dispaccio da Boston del 19 dice:

Il signor Howard, della legazione inglese, partì da Washington per Boston per ricevere la salma del sig. Federico Bruce, che è stata imbalsamata. Le bandiere de' pubblici edifici e quelle delle navi nel porto sono a mezz'asta. Bruce arrivò in questa città la sera scorsa alle 8 da Narragansett, nel Rhode Island, ove era stato pochi giorni. Era malatissimo di gola e prostrato. Era insieme al governatore Gilpin, di Colorado. Il senatore Sumner restò con lui sino alla morte.

Il corrispondente particolare del *New York Times* dice che il presidente Johnson, a quelli che a Antietam lo stimolavano a rimuovere il segretario Seward, rispose che lo avrebbe fatto prima che finisse la settimana.

Dicesi che sia andato a vuoto il tentativo di comprar l'isola di San Tommaso.

Il corrispondente dal Messico del *New York Times* dice che la popolarità di Juarez va crescendo e dichiara che si parla favorevolmente dell'annessione del Messico agli Stati Uniti.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

S. M. riceveva ier l'altro nella reale residenza di Pitti i delegati ufficiali dei Governi esteri al Congresso internazionale di statistica.

S. M. esprimeva ai signori delegati l'alta soddisfazione sua nell' accogliere tanti illustri rappresentanti e cultori della scienza, e soggiungeva esser dolente che a S. A. R. il Principe Umberto, cui spettava l'onore di presiedere il Congresso, fosse stato tolto, da circostanze indipendenti dalla sua volontà, di potervi intervenire.

Congedandosi dai signori delegati S. M. li voleva invitati alla mensa reale per questa sera di sabato.

— La notte del 24 al 25 settembre cadde sul monte Giulio la neve in tanta abbondanza, che si dovette percorrere la via con slitte. Essa ha coperto a discreta altezza tutte le alte località dei Grigioni.

Non ha guari partivano da Aosta un forestiero ed una donna con due guide. Speravano poter giungere all'Ospizio del Gran S. Bernardo prima di notte; ma, sorpresi da un uragano, dovettero soffermarsi. La donna atterrita dai lampi e dai tuoni, presa da convulsioni, cadeva in un precipizio. Accorrevano le guide all'Ospizio a chiamar soccorso, e tosto ne partivano tre monaci coi loro fedeli cani, i quali ultimi slanciati là ove era caduta la infelice, davano presto segno del luogo dove giaceva sepolta. Ne fu tratta con grande stento e trasportata all'Ospizio. Quantunque gravemente ferita, lascia speranza di guarigione.

— Si legge nella *Gazzetta di Slesia*:

Lo stato maggiore generale prussiano ha pubblicato il primo dei cinque volumi che comporranno il libro di storia della campagna del 1866.

Questo volume parla delle trattative diplomatiche, dei preparativi di guerra, del concentramento e della posizione delle armate e delle operazioni contro l'Annover e l'Assia Elettorale. I documenti contengono gli ordini di battaglia, i quadri di effettivo, ed un prospetto dei trasporti delle truppe colla ferrovia.

Ecco le prime frasi dell'introduzione generale che occupa alcune pagine e rende conto delle trattative diplomatiche e dei preparativi di guerra:

« La guerra del 1866 fra la Prussia e l'Austria era divenuta una necessità storica; essa doveva tosto o tardi scoppiare.

« La nazione tedesca, posta fra l'occidente romano e l'oriente slavo, non poteva continuare ad esistere nello stato d'impotenza politica in cui era profondata col cadere del primo e glorioso impero.

« Durante questi secoli nei quali, ad eccezione dell'Italia, tutti gli Stati vicini si consolidavano, infrangevano i legami di vassallaggio e radunavano le forze di razza spesse volte diverse, le varie parti della Germania si andavano sempre più isolando, riducendo così il loro assieme alla impotenza.

« Il tentativo che erasi fatto di costituire come potenza europea, trenta e più Stati riuniti nella Confederazione germanica non soddisfaceva nè l'interno, nè l'estero.

« Un profondo bisogno di unità si faceva sentire, è vero, in tutta la nazione; ma i principi non volevano sagrificare i loro diritti a questa unità più di ciò che i popoli volessero sagrificarvi le loro abitudini locali, inchinevoli com'erano all'isolamento nativo. Cinquant'anni di esperienza avevano dimostrato che le « conquiste morali » non potevano procurarla, e che essa non poteva venir creata che dalla necessità e sotto la protezione di una potenza tedesca.

« Ma col volger del tempo due potenze europee si erano sviluppate in Germania, tutte due troppo grandi per sottoporsi l'una all'altra. L'esistenza dei piccoli Stati fra i quali era diviso il rimanente del territorio nazionale dipendeva dal loro equilibrio cioè dalla tensione prodotta da due forze che si neutralizzavano. I risultati dell'alleanza della Prussia coll'Austria contro l'estero avevano in ogni contingenza mostrato quale influenza avesse in ogni singolo caso la Germania in Europa; ma gli interessi delle due potenze erano sfortunatamente inconciliabili all'interno. Non vi era posto per tutte due. Era necessario che l'una cedesse all'altra. L'Austria in ispecie aveva una esistenza indipendente: ma la Prussia non poteva senza annullare se stessa, abbandonare la sua posizione in Germania. »

RETTORATO DELLA R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Notificazione.

È aperto il concorso per la scelta della levatrice maggiore e della levatrice assistente presso la clinica ostetrica della Regia Università degli studi di Palermo, la prima con lo stipendio di lire mille annue e l'altra con lo stipendio di lire settecento anche annuali. Ed oltre di tale stipendio avranno le medesime diritto al pranzo e di più allo alloggio personale nello stabilimento clinico, ai termini degli articoli 30 e 31 del regolamento per la scuola di clinica ostetrica approvato con Real decreto del dì 8 giugno 1865.

Tale concorso per ambidue gli anzidetti uffici sarà regolato dalle seguenti norme:

1. Vi sarà un concorso scritto sopra un adequato numero di tesi di ostetricia formolate dalla Commissione esaminatrice, una delle quali sarà sorteggiata.

2. Le concorrenti approvate nello scritto interverranno al concorso clinico, in cui sarà presentato sul vivo un caso pratico di ostetricia.

3. Il giudizio sarà complessivo rispetto alle due parti del concorso, in guisa che la scelta cada sopra colei che avrà riportato il maggior numero di punti.

4. Il concorso si farà nel locale della clinica ostetrica sito nell'ex-monastero della Concezione nel giorno da fissarsi.

5. Le dimande e i documenti necessari dovranno essere presentati alla segreteria della Università a tutto il giorno 20 ottobre prossimo.

6. Oltre la dimanda di ammissione al concorso su carta da bollo di centesimi cinquanta, diretta al rettore della Università, sono richiesti i seguenti documenti:

Fede di nascita;

Fede di moralità dell'autorità municipale;

Fede di perquisizione del tribunale circondariale;

Filiazione.

A merito pari nel concorso tanto per l'una quanto per l'altra sarà preferita la nubile e la vedova alla maritata con prole.

Con altro avviso sarà pubblicato il giorno e l'ora in cui avrà principio il concorso.

Palermo 23 agosto 1867.

Il Rettore
STANISLAO CANNIZZARO.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 3.

Aalì pascià è partito ieri per Candia.

Fuad pascià è stato incaricato, conservando il portafoglio degli affari esteri, dell'*interim* del gran visirato.

Berlino, 4.

Il generale Fleury ebbe una lunga conferenza con Schuvaloff, aiutante di campo dello Czar.

Una nota officiosa della *Gazzetta di Spener* smentisce la voce della riunione di un Congresso.

Pietroburgo, 4.

Il *Giornale di Pietroburgo* sostiene la smentita data alla *Nuova Stampa libera* di Vienna. Dichiara che i trattati del 1856 non hanno sciolta la questione d'Oriente. Dice che la politica moderna tiene conto delle manifestazioni dei popoli; che la Russia cercò di mettersi d'accordo colle potenze per soddisfare ai voti dei Cristiani, ma che non fu ascoltata; però essa continua in questo suo compito. Soggiunge che la rivalità delle potenze costituisce la questione d'Oriente, e che bisogna smettere ogni ambizione d'influenza esclusiva per rendere possibile un accordo. È pure interesse della Turchia il comprendere che la pace e la civiltà sono d'interesse europeo. Il giornale termina dicendo che ogni altra interpretazione data al convegno di Livadia è falsa.

Londra, 4.

Corre voce che sir Paget sia inviato ministro a Washington. Giuliano Fane sarebbe nominato ambasciatore a Firenze.

Parigi, 4.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	3	4
Rendita francese 3 %	67 75	68 25
Id. italiana 5 % in cont.	45 25	46 50
Id. id. 15 ottobre	45 40	46 35
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	165	175
Ferrovie austriache	460	470
Prestito austriaco 1865	312	317
Ferrovie lombardo-venete	360	367
Id. romane	45	47
Obbligazioni str. ferr. romane	92	94
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	50	50

Londra, 4.

Consolidati inglesi	94 3/8	94 3/8

Berlino, 4.

Parlamento federale — Il Governo annunziò che una convenzione postale verrà conchiusa nel 1868 coll'Italia.

Berlino, 5.

Informazioni giunte da buona fonte alla *Gazzetta del Nord* da Parigi dicono che la Francia non è punto ostile a fare qualche modificazione alla Convenzione di settembre, ora che l'Italia ha dato prove di forza interna e di fedeltà al trattato. La Francia si pone sul terreno dei fatti esistenti, e riconosce che alcune disposizioni del trattato possono essere fatte più conformemente allo stato reale delle cose. Il Governo francese divide coll'italiano l'opinione che l'unità completa d'Italia e il mantenimento dell'autorità della Sede Pontificia non sono due fatti opposti ed irreconciliabili.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 4 ottobre 1867, ore 8 ant.

L'abbassamento del barometro continuò nelle ultime 24 ore e fu di 11 a 12 mm. nel nord e nell'Italia centrale e di 6 a 7 nel sud. Le pressioni sono sotto la normale di 10 e più mm. nel settentrione e di 6 a 7 nel mezzogiorno. Pioggie e temporali in tutta Italia. Cielo nuvoloso. Mare agitato soprattutto sul Mediterraneo. Forte il vento di sud-ovest.

La forte depressione che due giorni sono s'era prodotta in Inghilterra e in Iscozia e che fin da ieri s'estese in Italia e nel centro dell'Europa si propaga oggi nel nord.

Qui nella mattina il barometro cessò di scendere e nelle ultime ore s'alzò di 1 mm.

Dura la stagione da pioggie e da colpi di vento e non è probabile il suo prossimo ristabilimento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 4 ottobre 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 748, 0	mm 749, 0	mm 748, 7
Termometro centigrado	19, 0	14, 0	15, 0
Umidità relativa	50, 0	64, 0	68, 0
Stato del cielo	nuvolo sereno	pioggia	nuvolo
Vento { direzione / forza	SO forte	SO quasi for.	SO debole

Temperatura massima .... + 20 0
Temperatura minima .... + 14,0
Pioggia nelle 24 ore .... mm. 44,3
Minima nella notte del 5 ottobre .... + 11,5

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *Norma*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Maieroni rappresenta: *Il pessimista*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia francese di Meynadier rappresenta: *La Cagnotte*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 settembre 1867 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio*, o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, FIRENZE).

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 5 ottobre 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		51 10	51 05	51 10	51 05	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0	lib. 1 ottob. 1867		68 50	68 »	» »	» »	68 »	
Id. 3 0/0	god. »		33 40	33 15	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400 »	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1500 »	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D.	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 ottob. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	383 »	381 »	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	52 »	
3 0/0 idem	» 1 ottob. 1867		» »	» »	» »	» »	34 1/2	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	27 22	27 17
dto.	60			dto.	90			Parigi	30	108 7/8	08 5/8
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	108 3/8	108 1/8
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 60	21 57
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 51 12 1/2 - 10 - 05, 51 p. contanti, 15 e fine corrente.

Il sindaco: ANGIOLO MORTERA.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza del 2 ottobre 1867, registrata con marca da bollo da lire una annullata, alle istanze del signor Massimo Cozzi, negoziante domiciliato in Firenze, ha dichiarato il fallimento di Gustavo Socci, negoziante e legatore di libri domiciliato in Firenze, con taberna in via dell'Anguillara, n° 22, e con altro negozio da Or San Michele, numero 21, ha nominato in giudice delegato il sig. Carlo Comandoli, ed in sindaco provvisorio il signor Oreste Del Bianco; ha ordinato l'immediato inventario di tutti gli assegnamenti di spettanza del fallito, omessa l'apposizione dei sigilli; ed ha destinata la mattina del dì 17 ottobre corrente, a ore 11, per l'adunanza dei creditori in Camera di consiglio di questo tribunale per la proposizione del sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 3 ottobre 1867.

2774 F. Nannei, vice canc.

Avviso.

Alessandro, Italo, Egisto e Pio, padre e figli Novelli, di Castelfranco di sotto, diffidano il pubblico, tornando a dichiarare quanto fu inserito nel giornale degli avvisi ed atti giudiciali del 7 gennaio 1854 di numero 1, che cioè essi intendono di valersi di tutti i diritti di proprietà accordati dalle vigenti leggi, e perciò inibiscono a chiunque di introdursi sotto qualsiasi titolo nei loro possessi, situati nel comune di Santa Croce, e conosciuti coi vocaboli di Paduletta del Tuccini o di Staffoli, e Podere di Amaddio, proibendo e vietando in essi qualsivoglia specie di caccia, tanto con armi da fuoco quanto con reti, aucupio, ecc., protestando per ultimo di agire contro qualunque trasgressione, arbitrio, turbativa, con tutto il rigore della legge.

Castelfranco di sotto.
26 settembre 1867.

Alessandro Novelli.
Italo Novelli.
Egisto Novelli.
2769 Pio Novelli.

Avviso.

La ditta Bondi e Soria di Livorno deduce a pubblica notizia essere andata smarrita una lettera da lei diretta al signor cav. Giacomo Levi di Firenze in data del sette settembre, contenente due effetti, che uno di L. 1,674 al dì 11 decembre, *pagherò* di F. Ulivieri a favore S Cassuto, e l'altra di L. 13,000, 31 gennaio, tratta S. Modigliani e Comp., a carico fratelli Arimondi, ambedue da lei girate a favore del suddetto sig. Levi.

Le opportune misure sono state prese onde questi effetti restino di niun valore.

Livorno, 30 settembre 1867.
2772 Bondi e Soria.

Inibizione di caccia. 2771

Il marchese e la marchesa Dufour Berte proibiscono rigorosamente a chiunque non munito di loro permesso in iscritto di cacciare con fucile o con qualunque specie d'aucupio nelle loro fattorie di: Peccioli, posta nei comuni di Peccioli e Terricciola; di Nugola, Collesalvetti; della Luna, Firenze, Fiesole, e Casellina e Torri; Fonti, Fiesole e Pontassieve; Palagio, Barberino di Mugello e Prato; e San Leonino, Londa, Stia e Dicomano, dichiarando di procedere con i contravventori a forma delle veglianti leggi.

Firenze, 4 ottobre 1867.

Scioglimento di società.

Con scrittura del 2 corrente ottobre (registrata il giorno successivo al registro 10, foglio 77, col numero 6170, e col diritto di Ln. 19 80 da Camp) si dichiarò risolta con tutto il 30 scorso settembre la società fino a tal giorno esistita tra i signori Giovanni Brossa e Giovanni Gagliardone per l'esercizio d'un negozio da mercante sarto in questa città, via Panzani, n° 7, sotto la ditta Brossa e Comp.

Firenze, 4 ottobre 1867.

2770 Giovanni Gagliardone.

Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze rende noto al pubblico:

Che in conformità al capo V del regolamento per la esecuzione della legge 15 agosto 1867, n° 3848, approvato con R. decreto del 22 successivo, n° 3852, sarà proceduto nel locale della Direzione demaniale, posto in piazza dei Giudici al numero 1 comunale, alle ore dieci (10) antim. del giorno 29 ottobre 1867, all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1° L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema della estinzione delle candele nel modo prescritto dall'art. 104 del precitato regolamento.

2° Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri di avere depositato, a cauzione dell'offerta, in una delle casse dello Stato, in contanti o in titoli del Debito Pubblico, o in quelli che il R. Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gli incanti.

3° Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto la osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

4° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

5° L'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

6° Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ec. ec., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per 100 (cinque per cento) del prezzo di aggiudicazione.

7° Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto, ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'uffizio della rammentata Direzione, saranno ostensibili a piacere dei concorrenti all'incanto.

N. d'ord. dei lotti	Immobili che si pongono in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
41	Casa in via San Zanobi, n. 1	Firenze	5,242 87	524 28	50
42	Quattro botteghe in via de' Cerretani	»	25,838 45	2,583 84	100
43	Casa in via Faenza, n. 83-85	»	6,742 19	674 21	50
44	id. in via Pinti, n° 53.	»	23,467 18	2,346 71	100
45	id. in via Stracciatella, n. 2	»	3,341 20	334 12	25
46	id. in via Costa de' Magnoli, n. 30-32	»	3,348 32	334 83	25
47	id. in via Montebello, n. 20	»	11,049 16	1,104 91	100
48	id. in via Sant'Antonino, n. 36	»	9,664 99	966 49	50
49	id. in via Sant'Antonino, n. 35	»	16,331 81	1,633 18	100
50	id. in via Sant'Antonino, n. 37	»	15,703 96	570 39	100
51	id. in via delle Carrozze, n. 3	»	10,366 06	1,036 60	100
52	id. Costa San Giorgio, n. 34	»	6,147 11	614 71	50
53	id. via Chiara, n. 18	»	4,236 64	423 66	25
54	id. via del Corso, n. 8	»	37,485 94	3,748 59	100
55	id. via Borgo San Frediano, n. 1, sull'angolo di via dei Serragli	»	11,043 54	1,104 35	100
56	id. Piazza degli Alberighi, n. 2	»	26,481 96	2,648 19	100
57	id. sulla Costa, n. 24, 26, 28.	»	8,684 67	868 46	50
58	Magazzino piazza Alberighi.	»	1,830 87	183 08	10
59	Casa in via della Costa, n. 60	»	1,481 95	148 19	10
60	Bottega in via degli Speziali	»	6,889 74	688 97	50

Firenze, il 1° ottobre 1867.

Il Direttore
2754 Cantamessa.

Provincia di Firenze

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto direttore del demanio in Firenze rende noto al pubblico:

Che in conformità al capo V del regolamento per la esecuzione della legge 15 agosto 1867, numero 3848, approvato con R. decreto del 22 successivo, numero 3852, sarà proceduto nel locale della Direzione demaniale, posto in piazza dei Giudici al n° 1 comunale, alle ore dieci (10) ant. del giorno 30 ottobre 1867, all'incanto dei lotti dei beni qui sotto descritti per liberarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sotto le appresso condizioni:

1° L'incanto avrà luogo per pubblica gara col sistema della estinzione delle candele nel modo prescritto dall'articolo 104 del precitato regolamento.

2° Nessuno potrà essere ammesso a concorrere all'incanto se non dimostri di avere depositato, a cauzione dell'offerta, in una delle casse dello Stato; in contanti o in titoli del debito pubblico, o in quelli che il R. Governo sarà per emettere a forma dell'articolo 17 della legge anzidetta, il decimo del valore pel quale sono aperti gli incanti.

3° Saranno ammesse anche le offerte per procura sotto la osservanza degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento surriferito.

4° Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

5° L'aggiudicazione sarà definitiva, nè saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

6° Per deposito delle spese di contratto, trapasso, iscrizione e trascrizione ipotecaria, ec. ec., i deliberatari dovranno lasciare una somma corrispondente al 5 per 100 (cinque per cento) del prezzo di aggiudicazione.

7° Finalmente la vendita s'intenderà fatta sotto l'osservanza del capitolato relativo a ciascun lotto, ed alle condizioni generali e speciali ivi designate; quali capitolati insieme colle tabelle e con i documenti di corredo, trovandosi depositati nell'uffizio della rammentata Direzione saranno ostensibili a piacere dei concorrenti allo incanto.

N. d'ord. dei lotti	Immobili che si pongono in vendita	Comune ove sono situati i beni posti in vendita	Valore estimativo	Deposito per cauzione delle offerte	Minimo delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
61	Bottega sulla cantonata di via Guelfa e via San Zanobi	Firenze	3,673 56	367 35	25
62	Casa in via San Zanobi, n. 13	»	5,891 41	589 14	50
63	id. id. 15	»	15,405 11	1,540 51	100
64	id. id. 10-12	»	8,157 71	815 77	50
65	id. id. 2-4	»	21,681 68	2,168 16	100
66	id. in via Guelfa, n. 50	»	11,153 73	1,115 37	100
67	id. id. 26	»	8,518 07	851 80	50
68	id. id. 22	»	10,772 26	1,077 22	100
69	id. id. 17	»	17,851 27	1,785 12	100
70	id. sull'angolo tra via Guelfa e via San Gallo	»	13,473 95	1,347 39	100
71	id. in via Santa Reparata, n. 11-13.	»	6,890 29	689 02	50
72	id. in via dell'Orto, n. 30	»	4,741 11	474 11	25
73	id. in via San Paolino, n. 11	»	3,364 87	336 48	25
74	id. id. 9	»	5,953 74	595 37	50
75	id. id. 1-3	»	3,886 21	388 62	25
76	id. in via Porcellana, n. 6	»	12,210 27	1,221 02	100
77	id. id. 16	»	9,019 80	901 98	50
78	id. id. 20	»	22,414 97	2,241 49	100
79	id. id. 24	»	10,751 66	1,075 16	100
80	id. id. 25	»	3,341 34	334 13	25

Firenze, il 1° ottobre 1867.

Il Direttore
2755 Cantamessa.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza del 2 ottobre 1867, registrata con marca da bollo da lire una annullata, alle istanze del signor Girolamo Pagliano, negoziante e possidente domiciliato in Firenze, ha dichiarato il di lui fallimento; ha nominato in giudice delegato il signor Alessandro Catani, ed in sindaci provvisori i signori Giacomo Sacerdoti e Giovanni Grazzini, negozianti domiciliati in Firenze; ha ordinato l'immediato inventario di tutti i di lui mobili ed assegnamenti, omessa la apposizione dei sigilli; ha destinato la mattina del 19 ottobre corrente per l'adunanza dei creditori nella Camera di consiglio di questo tribunale, a ore 11, per proporre la nomina del sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 3 ottobre 1867.
2773 F. Nannei, vice canc.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

3ª denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª, segnato di n° 125,049, sotto il nome di Tosi Napoleone, per la somma di lire 134.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sul libretto suddetto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 5 ottobre 1867. 2775

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE DI TORINO

AVVISO D'ASTA.

Beni immobili provenienti dall'asse ecclesiastico che si pongono in vendita a senso del disposto dell'art. 7 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Il pubblico è avvisato che in esecuzione di deliberazioni in data 6 settembre ultimo scorso della Commissione provinciale di sorveglianza per l'amministrazione e vendita dei beni ecclesiastici pervenuti al demanio, alle ore 10 antimeridiane del giorno 26 ottobre 1867 si procederà in una delle sale della Direzione suddetta, stabilita in Torino, via Carlo Alberto, n. 6, piano 2°, coll'assistenza del delegato della Commissione suddetta, e per mezzo del segretario infrascritto, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore del miglior offerente dei beni immobili qui sotto descritti, situati sulle fini di questa città, costituenti i lotti n. 1, 2, 3 e 4 del primo elenco inserito nel giornale *La Provincia* del 18 settembre 1867.

Lotto primo.

Cascina denominata *Istessi*, in territorio di Torino, regioni Istessi ed Abbadia di Stura, proveniente dalla Mensa Arcivescovile di Torino, con ampio fabbricato ad uso rurale e terreni a prati e campi irrigabili, della superficie di ettari 76 79 53.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti L. 151,639 51.

Prezzo presuntivo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili L. 829.

Lotto secondo.

Bosco in territorio di Torino, regione Istessi, denominato *Risaja*, proveniente dalla Mensa Arcivescovile di Torino, della superficie di ett. 37 00 07.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti L. 29,157 20.

Lotto terzo.

Bosco in territorio di Torino, regione Istessi, denominato *Vernajo*, proveniente dalla Mensa Arcivescovile di Torino, di ettari 14 63 79.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti L. 11,517 41.

Lotto quarto.

Bosco in territorio di Torino, regione Istessi, denominato *Luminera*, proveniente dalla Mensa Arcivescovile di Torino, della superficie di ett. 8 32 26.

Prezzo estimativo sul quale si aprono gl'incanti L. 6,546 97.

Il deposito da farsi per cauzione delle offerte onde essere ammessi a concorrere all'asta e della somma in conto delle spese di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, è stabilito:

Pel primo lotto . . . . L. 20,503 95
Pel secondo lotto . . . » 3,936 22
Pel terzo lotto . . . . » 1,554 85
Pel quarto lotto . . . . » 6,546 97

Ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore:

Pel primo lotto . . . . . . L. 500
Pel secondo lotto . . . . . » 100
Pel terzo lotto . . . . . . » 100
Pel quarto lotto . . . . . . » 50

Per essere ammessi agli incanti gli attendenti dovranno presentare all'ufficio procedente una ricevuta del ricevitore demaniale in Torino, constatante il deposito stabilito pel lotto al cui acquisto aspirano.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e non saranno perciò ammessi successivi aumenti sul prezzo di essa.

La vendita dei beni sopraindicati è vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato, di cui sarà lecito a chiunque di prendere cognizione nell'ufficio della Direzione demaniale di Torino, ove sono pure ostensibili gli estratti delle tabelle *C*, non che i documenti relativi.

Gl'incanti avranno luogo a pubblica gara col sistema dell'estinzione della candela vergine, e sotto l'osservanza delle leggi in proposito vigenti.

Dalla Direzione del demanio e delle tasse di Torino il 1° ottobre 1867.

Per la Direzione.

Il Segretario
2766 L. Daneo.

MUNICIPIO DI CROVA VERCELLESE

Si notifica al pubblico per tutti quegli effetti che di legge, che il signor prefetto della provincia di Novara con suo decreto delli 14 prossimo passato agosto ha dichiarato doversi espropriare are 3 e 79 centiare di terreno proprio delli signori Giuseppe ed avvocato Francesco padre e figlio Marocchino cadenti nel rettilineo d'un tronco d'una strada comunale tendente dall'abitato di Crova alla Fontana pubblica.

2767 *Il sindaco* cav. Garbasso.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta, via del Castellaccio.